

COMUNE DI MONTEBRUNO

COPIA

DELIBERAZIONE N. 7 ADOTTATA DEL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 26-04-2023

Oggetto: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) ANNO 2023 PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PREDISPOSTO DA AMIU GENOVA SPA E RELATIVE TARIFFE. VALIDAZIONE E APPROVAZIONE..

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventisei** del mese di **aprile** alle **ore 19:00** nella sala delle adunanze del Comune suddetto previa l'osservanza delle modalità e dei termini prescritti sono stati convocati a seduta pubblica in **Prima convocazione** i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

Componenti	Qualifica	Presente/Assente
Bardini Mirko	Sindaco	Presente
Tonalli Cristiano Pascal	Consigliere	Presente
Vigo Daniele	Consigliere	Presente
Caselli Matteo	Consigliere	Presente
Barbieri Andrea	Consigliere	Presente
Cantani Luciano	Consigliere	Assente
Napolitano Silvia	Consigliere	Presente
Turco Francesco	Consigliere	Presente
Germelli Matteo	Consigliere	Assente

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c 4, del D. Lgs. 267/2000) il Segretario Comunale Giulio Giraldi.

Il Presidente Sig. Mirko Bardini – Sindaco, accertata la validità dell'adunanza ed il raggiungimento del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Seduta del 26-04-2023
Deliberazione n. 7

OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) ANNO 2023 PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PREDISPOSTO DA AMIU GENOVA SPA E RELATIVE TARIFFE. VALIDAZIONE E APPROVAZIONE..

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Vista la deliberazione ARERA del 03 agosto 2022 n. 363/2022/R/RIF che ha approvato la "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025*" e approvato il Metodo tariffario per il servizio integrato dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2);

Premesso che il Metodo tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (di seguito anche "metodo tariffario" o "MTR-2") allegato A della Deliberazione ARERA 363/2022/R/RIF, all'art.1 definisce l'Ente territorialmente Competente come l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95";

- la deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il Metodo tariffario per il servizio integrato dei rifiuti (MTR);
- la deliberazione ARERA del 03 marzo 2020 57/2020/R/RIF che ha disposto "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";
- la determinazione ARERA del 27 marzo 2020 002/DRIF/2020 recante "Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziati";
- la deliberazione ARERA del 05 maggio 2020 158/2020/R/RIF relativa alla "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19";
- la deliberazione ARERA del 23 giugno 2020 238/2020/R/RIF riguardante l'"Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020- 2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- la deliberazione dell'ARERA del 24 Novembre 2020 n. 493/2020/R/RIF che introdotto un "Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021";

Considerate:

- la deliberazione ARERA del 03 agosto 2022 n. 363/2022/R/RIF che ha approvato la "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025*" e approvato il Metodo tariffario per il servizio integrato dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2) ed in particolare

l'art. 27, il quale prevede:

- *"Sulla base di quanto disciplinato ai commi 7.1 e 7.2 della deliberazione di approvazione del presente Allegato, i gestori predispongono il PEF, dettagliandone lo sviluppo per un periodo quadriennale coincidente con il secondo periodo regolatorio 2022-2025, in conformità alle indicazioni metodologiche di cui al presente Titolo e a partire dai dati risultanti dalle fonti contabili obbligatorie relative all'esercizio di riferimento secondo quanto previsto dall'Articolo 7, nonché tenuto conto delle regole per la determinazione dei costi operativi, di cui al Titolo III, dei costi d'uso del capitale, di cui al Titolo IV, e*

dei conguagli di cui all'Articolo 17" che sulla base della normativa vigente, i gestori predispongono il Piano economico finanziario, dettagliandone lo sviluppo per un periodo quadriennale coincidente con il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

l'art. 28, che dispone quanto di seguito riportato:

- 28.1 *"Il PEF, nell'ambito del procedimento di approvazione, è sottoposto a validazione da parte dell'organismo competente definito al 1.1, il quale provvede anche alla valutazione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza. La validazione concerne almeno la verifica:*
 - a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;*
 - b) del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.*
- 28.2 *L'organismo competente verifica, altresì, il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, comunicando a quest'ultimo gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate nell'ambito dell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. [...]*
- 28.4 *Il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio), qualora ritenuto necessario dall'organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo".*

- la deliberazione ARERA del 26 ottobre 2021 459/2021/R/RIF che ha approvato la *"Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)";*
- la determinazione ARERA del 04 novembre 2021 002/DRIF/2021 recante l'*"Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";*
- la deliberazione ARERA del 22 febbraio 2022 68/2022/R/RIF che ha approvato la

“Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell’autorità 614/2021/R/COM”.

Rilevato che:

- la validazione dei PEF risulta propedeutica, o comunque collegata, alla approvazione della TARI da parte dei comuni, che restano titolari ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge 147/2013 in base al quale *“il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle vigenti disposizioni in materia”;*

Considerato che:

-il “DL Aiuti” del 5 maggio 2022 ha introdotto una norma che collega il termine dell’approvazione degli atti legati al prelievo sui rifiuti (PEF, tariffe e regolamenti) – fissato dal “dl milleproroghe” al 30 aprile di ciascun anno – a quello del bilancio di previsione degli enti locali, quando quest'ultimo risulti prorogato ad una data successiva al 30 aprile;

- la legge 25 febbraio 2022, n. 15 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislative” il quale, tra l’altro, ha disposto che “A decorrere dall’anno 2022, i Comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”.

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 19 del 03.06.2020, la Città Metropolitana di Genova ha effettuato l’affidamento del servizio integrato dei rifiuti dalla Ditta Amiu Genova S.p.A. per il periodo 2021-2035 per l’intero Bacino del Genovesato, di cui fa parte il Comune di Montebruno;

Richiamata la Deliberazione del Comitato d'Ambito per il ciclo dei rifiuti n. 12 del 17.02.2020 in base alla quale, “alla luce delle disposizioni di cui al Titolo III della Legge Regionale 24 febbraio 2014 n. 1 e ss.mm.ii., che assegnano a Città Metropolitana di Genova e province le funzioni connesse alla organizzazione ed affidamento dei servizi secondo le previsione dei rispettivi piani, gli stessi Enti sono da individuarsi a regime come gli Enti di Governo di Ambito e, come tali, soggetti legittimati alla validazione

dei piani economici finanziari delle gestioni relative al servizio rifiuti nell'ambito della procedura definita dalla deliberazione ARERA n. 443/2019”;

Dato pertanto atto che Città Metropolitana di Genova è il soggetto legittimato alla validazione dei piani finanziari inerenti il servizio di gestione rifiuti del Bacino del Genovesato;

Dato atto che in data 09.02.2022 a prot. 0000331 è stata trasmessa la proposta di piano finanziario da parte del Comune di Montebruno a Città Metropolitana di Genova per la propria quota di servizio sulla base dei dati del Bilancio Consuntivo 2020-2021, con successive modifiche;

Preso atto dell’Atto Dirigenziale n. 939/2022 (ns prot. 0001030 del 13.05.2022), con cui Città Metropolitana di Genova, in qualità di Ente Territorialmente Competente, approva: “Predisposizione e Validazione del Piano Economico Finanziario 2022-2025 relativo al servizio di gestione dei rifiuti nel Comune di Montebruno ai sensi del MTR-2, allegato A) della Deliberazione ARERA 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF”;

Preso atto che il Piano Economico Finanziario anno 2023 trasmesso dalla Città Metropolitana di Genova ammonta ad € 83.408,00, dove sono compresi i costi del soggetto gestore con l’integrazione dei costi imputabili alle attività relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dall’Amministrazione Comunale, così suddivisi:

COSTI FISSI € 35.703,00

COSTI VARIABILI € 47.705,00

Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale “... *A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...*”
- il comma 654 ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...*”;
- il comma 683, in base al quale “...*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del*

servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;

Dato atto quindi che in applicazione tanto delle *“Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art.1 della L. 147/2013”*, pubblicate in data 23 dicembre 2019 dal MEF quanto della Nota di Approfondimento IFEL di pari data, l’importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l’anno 2023 è stato validato dall’ETC;

Visto l’articolo 29 del Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito all’approvazione delle agevolazioni;

Considerato che ai sensi dell’art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020 richiamata in narrativa, *“... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell’ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all’approvazione da parte dell’Autorità ...”;*

Rilevato che:

- a norma dell’art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l’ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
 - la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita nella modalità seguente:
 - ✓ 91,03 % a carico delle utenze domestiche;
 - ✓ 8,97 % a carico delle utenze non domestiche;

Tutto ciò premesso, vista l’articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l’anno 2023, di cui alla Tabella B) relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.

Visto l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l’art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *“... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani*

stabilito da ciascun comune ai sensi della legge vigenti in materia ...”;

Preso atto che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 37 del 07.12.2022 è stata confermata l'aliquota del 3% relativa al Tributo Provinciale per la tutela, protezione ed igiene ambientale (TEFA) per l'anno 2023;

Dato atto che per l'anno 2023 verrà inoltrata un'unica bollettazione ai cittadini, la quale comprenderà le prime due rate di acconto calcolate con le tariffe dell'anno 2022, e la terza rata comprenderà il saldo/conguaglio con applicazione delle nuove tariffe TARI 2023;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Visto il Regolamento TARI;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell'area tecnica e contabile del Responsabile dell'area finanziaria;

DELIBERA

- 1) per le motivazioni di cui in premessa, di prendere atto, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 363/2021/R/RIF di ARERA, del Piano Economico Finanziario e dei documenti ad esso allegati, riportati nell'allegato “A”, approvato e validato dalla Città Metropolitana di Genova in qualità di ETC con Atto Dirigenziale n. 939/2022 (ns prot. 0001030 del 13.05.2022), quale parte integrante e sostanziale della presente;
- 2) di approvare, quindi, per l'anno 2023, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l'anno 2023, di cui all'allegato “B” relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;

- 3) di quantificare in € 83.408,00 il PEF complessivo della tassa rifiuti (TARI), al netto della TEFA, dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub 1) del deliberato;
- 4) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale (TEFA) di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 3 %;
- 5) di trasmettere il Piano Economico Finanziario 2023 e i documenti allo stesso allegati alla Città Metropolitana di Genova che provvederà al caricamento sul portale di ARERA ai fini dell'approvazione;
- 6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2023, con separata votazione espressa nei modi di legge, e con la seguente risultanza: unanimità

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Allegato A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ in data _____

Atto Dirigenziale n. 939 del 2022 ad oggetto: “Predisposizione e Validazione del Piano Economico Finanziario 2022-2025 relativo al servizio di gestione dei rifiuti nel Comune di Montebruno ai sensi del MTR-2, allegato A) della Deliberazione ARERA 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF”

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Tariffa utenza domestica		KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
1 .1	Un componente	0,84	1,00	0,707317	80,681220
1 .2	Due componenti	0,98	1,40	0,825204	112,953708
1 .3	Tre componenti	1,08	1,80	0,909408	145,226196
1 .4	Quattro componenti	1,16	2,20	0,976772	177,498684
1 .8	Domestica non residenti	0,98	1,40	0,825204	112,953708
1 .9	Pertinenze accessorie non residenti	0,98		0,825204	

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffa utenza non domestica		KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
2 .2	Campeggi, distributori carburanti				
2 .8	Uffici, agenzie	1,13	9,30	0,852392	1,142807
2 .9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,58	4,78	0,437511	0,587378
2 .10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	1,11	9,12	0,837306	1,120688
2 .11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	12,45	1,146581	1,529887
2 .12	Attività artigianali tipo botteghe (falegnami, idra	1,04	8,50	0,784502	1,044501
2 .14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,91	7,50	0,686440	0,921618
2 .15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	8,92	0,822219	1,096111
2 .17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	29,82	2,745760	3,664356
2 .18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e form	2,38	19,55	1,795304	2,402353
2 .19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	21,41	1,968800	2,630914

IL SEGRETARIO
(F.to Giulio Giraldi)

IL PRESIDENTE
(F.to Sig. Mirko Bardini)

COMUNE DI MONTEBRUNO
Città Metropolitana di Genova

Allegato alla Deliberazione di Giunta n.7 del 26-04-2023

**OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF)
ANNO 2023 PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PREDISPOSTO DA AMIU GENOVA SPA E RELATIVE
TARIFFE. VALIDAZIONE E APPROVAZIONE..**

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REG.TA' TECNICA E
REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
(Art.49, comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000)**

VISTO si esprime parere

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Bardini Mirko

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REG.TA' CONTABILE
(Art.49, comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000)**

VISTO si esprime parere

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Bardini Mirko

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione del Consiglio Comunale n . 7 del 26-04-2023

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Vigilanza e Protocollo, incaricato delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,

visti gli atti dell'ufficio

visto lo Statuto Comunale

ATTESTA che la presente deliberazione

- è stata pubblicata in data odierna nell'Albo Pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, li 15-05-2023

Il Responsabile del servizio

F.to Garbarino Maurizio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti dell'ufficio

ATTESTA che la presente deliberazione

è **immediatamente esecutiva** ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4 D.lgs. n.267/2000, secondo quanto stabilito nel dispositivo della stessa.

Li, 26-04-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

(F.to Giulio Giraldi)

Copia per uso amministrativo.